



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 del 29-09-20

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I) PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21:21, presso il Circolo Don Bosco - San Godenzo, convocato nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica (diretta streaming sulla pagina "facebook" del Comune di San Godenzo).

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIANI EMANUELE	P	RINGRESSI LUIGI ROBERTO	P
TRESPOLI PIERLUIGI	P	BARONCELLI LUCIA	P
MALESCI FILIPPO	P	MANNI ALESSANDRO	P
FABBRUCCI CHIARA	P	BEN HIJJI FATIMA ZOHRA	P
BOSI MARCO	A	COLLACCHIONI CINZIA	P
DONATINI BENEDETTA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Risultano presenti i seguenti Assessori esterni:

OLIVA FRANCESCA	P
ZANETTI CLETO	P

Assume la presidenza il sig. PIANI EMANUELE in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FABBRUCCI CHIARA
BARONCELLI LUCIA
BEN HIJJI FATIMA ZOHRA



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

Sindaco: illustra il punto. Spiega il cambiamento del metodo di determinazione del Piano Finanziario. ARERA è diventata la nuova Autorità che vigila sulle tariffe della Tassa sui rifiuti.

prosegue dicendo: "Proprio per evitare che quest'anno ci fossero degli aumenti per alcune categorie a scapito di altre che sarebbero derivate da una simulazione della nuova tariffa con i nuovi criteri abbiamo deciso di avvalersi della facoltà di deliberare il Piano del 2019 con le stesse tariffe del 2019. Io credo che già aver evitato ulteriori aumenti per quest'anno, come in genere negli ultimi anni avveniva, sia un risultato ampiamente positivo."

Cita poi quali sono le agevolazioni per le attività produttive derivanti dall'emergenza sanitaria che sono imposte dalla deliberazione ARERA n. 180/2020. Dice poi: "Noi avevamo voluto concedere un'agevolazione maggiore, ma ARERA ha uniformato su tutto il territorio la misura di queste agevolazioni".

Interviene il Capogruppo di minoranza Manni Alessandro: annuncio un voto positivo del gruppo proprio per le motivazioni addotte ovvero che la soluzione proposta viene incontro alle esigenze delle famiglie soprattutto più numerose che sarebbero state penalizzate da una diversa distribuzione del carico tributario che sarebbero derivate dalla fissazione di nuove aliquote TARI 2020 calcolate sul nuovo Piano finanziario.

Interviene l'Assessore Zanetti Cleto: "avremmo voluto fare meglio; avremmo voluto ridurre la TARI ancora, ma questa è stata una situazione di compromesso a cui abbiamo aderito in quanto giudicata la migliore nella serie di vincoli che avevamo come imposti dalla nuove norme.

L'obiettivo da accogliere è che si addivenga sempre più ad una tariffazione sempre più premiante verso i cittadini".

Interviene il Consigliere Trespoli Pierluigi: "come non essere contenti: è la prima volta che le tariffe sono rimaste uguali. C'è un prospetto inconfutabile in cui si evidenzia come negli ultimi due anni talune attività e famiglie avevano subito aumenti progressivi della TASSA. Per fortuna quest'anno questa tendenza si inverte: le tariffe restano uguali.

Questo si ottiene solo attraverso una riduzione dei costi da parte del gestore AER S.p.A.

Anche qui vogliamo introdurre una nuova filosofia: AER stessa, tempo fa da noi investita della problematica, aveva dichiarato che mai era accaduto che un amministratore chiedesse alla Società una riduzione dei costi, anzi veniva richiesto di metterci nuovi costi con la giustificazione che tanto avrebbero pagato i cittadini anziché il Comune.

Dobbiamo avere la forza di invertire questa tendenza e per le attività produttive dovremmo intervenire anche caso per caso, attività per attività, in modo da evitare che le nostre attività produttive abbiano una tassazione analoga a quelle poste in zone più redditizie.

In merito poi alla scontistica non mi torna il meccanismo di calcolo ovvero l'imputazione fra i costi del Piano Finanziario cosicché l'incentivo viene ad essere pagato da tutti i contribuenti che per me non è concepibile. Per ora mi è stato spiegato che non era possibile per una serie di vincoli: dovremmo fare in modo di toglierlo dal Piano Finanziario: ad oggi questo non è stato possibile, ma ci dovremmo impegnare per cambiare questa tendenza.

Interviene il Consigliere Ben Hijji Fatima Zohra: chiede a Trespoli di spiegare il motivo per cui queste domande non sono state fatte alla precedente amministrazione, alla quale sola dovevano essere chieste le risposte.

Sindaco: spiega che il taglio dell'erba sarà evidenziato in bolletta separatamente rispetto alla TARI. Prosegue: "Credo che non ci volesse un'indicazione così stringente in quanto sembra naturale che il cittadino sappia quello che paga.

Credo che ci sia un impegno, la forza e le idee per arrivare ad una tariffa che sia più equa possibile. Qualora ci fossero investimenti di un certo tipo sarebbe giusto avere un aumento di tariffa, mentre diversamente non si può tollerare che la tariffa subisca aumenti non giustificati.

Faccio proprio l'impegno preso verso il Consigliere Trespoli".



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

Interviene il Capogruppo di minoranza Manni Alessandro: "chiedo se possibile avere una commissione alla presenza del Direttore per avere conferma di quanto affermato dal Consigliere Trespoli e per capire meglio il meccanismo.

Sindaco: spero che questa riflessione venga fatta e si addivenga ad una revisione dei meccanismi.

Interviene il Consigliere Ben Hijji Fatima Zohra: mi auguro che fino a che in questo Consiglio siedono persone come me e come Cinzia Collacchioni che non erano presenti nella passata amministrazione non si facciano considerazioni e che alle domande che chiedo mi sia data risposta cosa che non ho avuto.

Sindaco: ribadisco che seppur giusta la considerazione di Ben Hijji peraltro credo che faccia parte del dibattito politico quello di esprimere opinioni e considerazioni che vengono anche da scelte della passata amministrazione; non siamo qui a discutere le posizioni della passata amministrazione, ma se c'è un rimando a considerazioni queste fanno parte del dibattito politico.

Interviene il Consigliere Ringressi Luigi Roberto: stiamo parlando di una tariffa che è tra le più alte nelle nostre Regioni e questo deriva dal fatto che non sono stati costruiti i termovalorizzatori. Se dobbiamo trasportare i rifiuti in altra Regione o all'estero ovviamente i costi sono più alti e questo porta a tariffe più alte in Toscana.

Sindaco: Ringressi ha evidenziato due problemi reali, ma vorrei ribadire che anche in campagna elettorale questi problemi sono stati sapientemente svicolati perché ovviamente il problema è serio e grande. Se non si fanno investimenti e si cercano soluzioni più economiche il problema dei costi non si risolve. Possiamo dire che menomale è arrivata ARERA a invertire questa tendenza all'aumento indiscriminato perché in caso contrario le attività produttive non avrebbero più sopportato il carico.

dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

SPECIFICATO che la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2020, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2019 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2019;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;



COMUNE DI SAN GODENZO

VISTA la ^{Provincia di Firenze} deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107, comma 5 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia") convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27 che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che interviene per allineare l'approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 previsto dal D.L. 18 marzo 2020, n. 18 al 30 settembre 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto art. 107 del D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, come approvare con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27.03.2019, esecutiva, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

CONSIDERATO che, la motivazione principale risiede nell'interesse pubblico di tutela di alcune categorie di utenze, in particolare dei cittadini che vivono in condizioni economiche precarie e di disagio sociale, delle famiglie numerose e di settori produttivi essenziali per il mantenimento del tessuto economico e sociale del paese;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VISTO l'art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12.

FATTA SALVA l'applicazione per l'anno 2020 del tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) nella misura del 5% come stabilito dal Consiglio Metropolitano di Firenze con deliberazione n. 87 del 18.12.2019 per tutti i comuni senza differenziazioni;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO l'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2020, esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 dal Responsabile del Servizio "Servizi amministrativi e contabili Londa-San Godenzo"

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 10, contrari 0., astenuti 0 su nr. 10 consiglieri presenti, resi in forma palese;

DELIBERA

1) **di approvare**, ai sensi dell'art 107, comma 5 del DL 18/2020 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27 ed in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 con deliberazione consiliare n. 12 del 27.03.2020, esecutiva, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

2) **di dare atto** che con lo specifico Regolamento disciplinante l'applicazione della TARI per l'anno 2020, in vigore dal 1.1.2020 ed approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 31.03.2020 viene recepita la variazione prevista dall'art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12;

3) **di applicare** per l'anno 2020 il tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) nella misura del 5% come stabilito dal Consiglio Metropolitan di Firenze con deliberazione n. 87 del 18.12.2019 per tutti i comuni senza differenziazioni;

4) **di prevedere** e riconoscere, ai sensi dell'art. 48 del regolamento per la istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quanto già previsto nel regolamento, dando atto che il conseguente minor gettito troverà copertura nel bilancio 2020 mediante una specifica voce di uscita:

a) nucleo familiare residente con reddito ISEE da 0 a 8.500,00 Euro. Titolarità del diritto di proprietà nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze). Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche: **riduzione del 30%** ;



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

b) nucleo familiare residente con la presenza tra gli occupanti di soggetto con invalidità riconosciuta al 100% e con reddito ISEE da 0 a 16.000,00 Euro. Titolarietà del diritto di proprietà nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze). Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche: **riduzione del 30%** ;

Tali agevolazioni verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente corredate dalla documentazione ISEE e secondo le modalità previste dall'ufficio competente;

5) di concedere infine:

- un'agevolazione pari alla parte variabile della tariffa per i locali adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla Legge 11.08.1991 n.266 e legge regionale 26.04.1993 n.28 e dalle ONLUS di diritto (organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

- un'agevolazione pari alla parte variabile della tariffa per i locali adibiti esclusivamente all'attività istituzionale gestita dalla Pro-loco;

- un'agevolazione consistente nella non tassazione delle superfici degli spogliatoi e delle parti destinate al pubblico, annesse ai locali ed aree destinate allo svolgimento di attività sportive, gestite da associazioni o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del medesimo;

- un'agevolazione pari al 10% della tassa a chi installa nella propria area le strutture finalizzate alla raccolta differenziata "ECOBIX" e ne provvede alla loro gestione in accordo con l'Amministrazione Comunale;

6) **Di stabilire**, infine, per quanto attiene al progetto "Nuovo sistema di calcolo della Tariffa dei rifiuti" introdotto dal 01° gennaio 2018 quale sistema parziale di tariffazione puntuale basato sulla misurazione del rifiuto indifferenziato:

- un'ulteriore riduzione pari al 10% o al 20% sulla quota variabile della tariffa, attribuita alle utenze domestiche e non domestiche virtuose che conferiscono annualmente il rifiuto non differenziato secondo i seguenti parametri:

1) Per quanto riguarda le utenze domestiche i conferimenti sono stabiliti in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, aumentando il numero di conferimenti annuale in considerazione del maggior numero dei componenti stessi.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1° gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari i conferimenti sono calcolati in base alla somma dei componenti presenti nei nuclei in questione.

Il numero dei conferimenti annuale deve essere rapportato in mesi in caso di utilizzo del servizio solo per una parte dell'anno. Il conferimento dei rifiuti non differenziati avviene in contenitori o sacchetti dotati di tag, di volumetria stabilita e pari a 40 litri.

CONFERIMENTI UTENZE DOMESTICHE BIDONE 40 LITRI E SACCHETTI CON TAG

PERSONE	RIDUZIONE 20%	RIDUZIONE 10%	NESSUNA RIDUZIONE
1	da 1 a 6	DA 6 A 8	9 e oltre
2	da 1 a 8	DA 8 A 10	11 e oltre
3	da 1 a 10	DA 10 A 12	13 e oltre
4	da 1 a 12	DA 12 A 14	15 e oltre
5	da 1 a 14	DA 14 A 16	17 e oltre
6	da 1 a 16	DA 16 A 18	19 e oltre



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

Nel calcolo delle riduzioni sopra specificate non si tiene conto del flusso di rifiuti urbani indifferenziati relativi alla tipologia pannolini e pannoloni, i quali vengono conferiti tramite raccolta separata e già disciplinata.

2) Per quanto riguarda le utenze non domestiche, gli intervalli relativi alle riduzioni sono stati calcolati in funzione del numero dei metri quadrati, dell'immobile occupato e della sottocategoria di utilizzo (come da allegati 1 del Regolamento per l'istituzione della disciplina dell'imposta Unica Comunale IUC). Pertanto per ciascuna utenza Tari non domestica, si moltiplicano i metri quadrati ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani, per i Kd (coefficienti di produzione per sottocategoria di utilizzo) approvati nella presente deliberazione. Il risultato è una quantità annua (Kg. anno) di produzione totale di rifiuti assimilabili agli urbani che si prevede sia conferita dall'utenza. L'obiettivo in termini di percentuale di raccolta differenziata è stato stabilito pari all' 80% per concedere la riduzione del 10% e 90% per attribuire la riduzione del 20%, quindi si valuta la quantità di solo rifiuto non differenziato prodotto, pari al 10% o 20% del totale Kg annuo calcolato come sopra specificato. In base a misurazioni effettuate nel territorio comunale si attesta una densità media dei rifiuti non differenziati pari ad 80 Kg /metro cubo; stabilito ciò, si procede a convertire la quantità annua di rifiuto non differenziato in volume, dividendo i Kg/anno già determinati per la densità e convertendoli in litri (per 1000);

Il conferimento dei rifiuti non differenziati per il non domestico avviene con contenitori dotati di tag, di volumetria stabilita pari a 40, 120, 360 e 1100 litri a seconda della necessità di ciascuna utenza. Successivamente la volumetria del rifiuto non differenziato di ciascuna utenza viene divisa per capacità del contenitore attribuito e vengono individuati per ogni attività non domestica i numero di conferimenti annui entro i quali rimanere per aver diritto alla riduzione.

Il numero dei conferimenti annuale deve essere rapportato in mesi in caso di utilizzo del servizio solo per una parte dell'anno.

Considerando le volumetrie a disposizione, le quantità conferibili e le modalità di restituzione del servizio, in alcuni casi si procede ad eliminare i conferimenti associati a determinate volumetrie che risultano non consone.

Le riduzioni non saranno concesse alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore con tag per il rifiuto indifferenziato.

Secondo le disposizioni contenute nella 689/1981 e nei limiti del minimo e del massimo edittale stabilito dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 si applica una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 in caso di mancato ritiro del contenitore/sacchetto con tag necessari per lo svogimento del servizio entro 60 giorni dall'iscrizione Tari o l'attivazione del servizio stesso;

7) **di confermare**, infine, per quanto attiene al progetto premiante "Ricicla e Vinci", introdotto dal 01 gennaio 2018, rivolto alle utenze domestiche e relativo ai conferimenti ai centri di raccolta e stazioni ecologiche di A.E.R Spa:

- una riduzione pari al 5% della parte variabile per le utenze domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 40 punti;
- una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche iscritte regolarmente a Tari che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti;
- una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 200 punti;

Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta sono stabilite le riduzioni della tariffa di cui sopra e proporzionalmente ai conferimenti. Tali riduzioni saranno imputate sulla parte variabile della tariffa e al raggiungimento del "punteggio ambientale" previsto, sugli importi dell'anno solare successivo rispetto a quello dei conferimenti stessi.



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

8) **di stabilire** le seguenti riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche, a seguito del *lockdown* imposto dal Governo per l'emergenza Covid-19, dando atto che il conseguente minor gettito trova copertura nel bilancio mediante una specifica voce di uscita del bilancio di previsione 2020:

- a. quota variabile ridotta nella misura del **100%**, **commisurata ai giorni di chiusura**, per le attività individuate dall'allegato "A" tab 1a- tab 2 e tab 3 della Delibera di ARERA n.158/2020, entro il limite massimo della riduzione di cui alla lett.b;
- b. quota variabile ridotta nella **misura annua del 25%** per le attività individuate dall'allegato "A", tab. 1b della Delibera n.158/2020 di ARERA.

9) **di subordinare** la concessione delle agevolazioni di cui sopra alla presentazione di apposita dichiarazione da presentare utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente, attraverso la quale si individua la tabella di appartenenza;

10) **di stabilire** che per le agevolazioni di cui al punto 8 non si applica il limite previsto dall'art. 27 "MISURA MASSIMA DI APPLICAZIONE DELLE RISUZIONI" come disciplinato dall'art. 27 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI richiamato in premessa;

11) **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con separata votazione che ha riportato il seguente risultato:

Voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267.



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 14-09-20 N. 27

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) PER L'ANNO 2020.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267

VISTO: Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

San Godenzo, 14-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. FONTANI MORENO

VISTO: Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE.

San Godenzo, 14-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. FONTANI MORENO



COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PIANI EMANUELE

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT. FONTANI MORENO

=====

Visti gli atti d'ufficio,

SI ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-10-2020 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

San Godenzo, lì 12-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
DOTT. FONTANI MORENO

=====

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

San Godenzo, lì _____

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to DOTT. FONTANI MORENO